

Piemonte

L.R. 15-4-1985 n. 31
Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.
Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 aprile 1985, n. 17.

Art. 15

Dichiarazione di inizio attività.

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di affittacamere presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della [L. 241/1990](#), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:
 - a) dei requisiti previsti dal [R.D. n. 773/1931](#);
 - b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del [D.M. 9 aprile 1994](#) del Ministro dell'Interno, qualora richiesti;
 - c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3 ⁽³²⁾.

(32) Articolo così sostituito dall'[art. 3, comma 7, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23 della stessa legge](#)). Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve farne preventiva dichiarazione al

Comune che, ove sussistano i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all'iscrizione in apposito elenco.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 la presa d'atto deve essere annotata in calce alla licenza d'esercizio di ristorante.

La dichiarazione deve indicare:

- generalità del dichiarante;
 - numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
 - numero dei posti letto;
 - servizi igienici a disposizione degli ospiti;
 - servizi accessori offerti;
 - periodi in cui viene data ospitalità;
 - prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio e prestazione.».
-